

N.- 108.742 -Rep.-----N.- 52.452 -Racc.

VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Bergamo

il 25/02/2026

N. 8054

Serie 1T

Euro Esente

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 4 quattro febbraio alle ore diciotto e trenta minuti.

In Ponte San Pietro, nel mio studio posto in via San Giovanni Bosco, 68.

Davanti a me dr. Giuseppe Mangili, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, con residenza in Ponte San Pietro.

E' personalmente comparso il signor:

- **MONTICELLI GIAMMARIA**, nato a Bergamo il giorno 23 luglio 1951, residente a Bergamo in via Ruggeri da Stabello, 84.

Comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, non richiede l'assistenza dei testimoni ed agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"IL VILLAGGIO DELLA GIOIA - ONLUS", con sede in Castel Rozzone, via Don Gnocchi, 5, C.F. 93027230163, mi dichiara che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, l'assemblea della predetta associazione onde discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per iscrizione RUNTS e per acquisizione Personalità Giuridica;

2) varie ed eventuali.

Il Presidente, signor *Giammaria Monticelli*, mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che essa adotterà.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do' atto come di seguito dello svolgimento della seduta assembleare.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente, signor *Giammaria Monticelli*, il quale constatata e mi fa constatare:

- che sono presenti, di persona e giuste deleghe conservate in atti sociali, tanti associati aventi diritto di voto quanti necessitano per deliberare sull'ordine del giorno il tutto come si evince da separato foglio presenze in atti sociali e segnatamente sono presenti gli associati signori Belotti Tiziano, Monticelli Giammaria, Barcella Gloria, Barcella Anna Maria, Parnisari Donata Giuditta, Fornoni Stefano, Vannotti Daniela, Defendi Egle Giuseppina, Fenili Silvia Alessandra, De Nigris Antonio, Peruzzotti Silvia, Pezzotti Marisa, Quarenghi Stefania, Salemi Monica, Giupponi Mauro, Gamba Claudio, Valsecchi Giancarlo e Piazzalunga Roberta;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti lo stesso Presidente, signor *Giammaria Monticelli*, ed i Consiglieri, signori Tiziano Belotti, Claudio Gamba e Mauro Giupponi;

- che egli ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e deve aversi per validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti di cui sopra prende la parola lo stesso Presidente esponendo le ragioni, già ampiamente dibattute anche in altra sede, che a suo parere rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo di Statuto aggiornato secondo quanto previsto dalla vigente normativa al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e richiedere la personalità giuridica dell'associazione.

Procede quindi il Presidente nella lettura del nuovo testo di Statuto.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Presidente sottolinea che il patrimonio dell'associazione è pari ad euro 85.058,09 (ottantacinquemilacinquantotto virgola zero nove) come risulta dalla relazione redatta dal Dott. *Fornoni Stefano*, nato a Bollate il giorno 23 dicembre 1966, residente a Garbagnate Milanese in via Venezia, 13, C.F. FRN SFN 66T23 A940I, revisore legale iscritto nell'apposito registro quale designato dall'associazione medesima ed asseverata a norma di legge, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'Assemblea, dopo breve discussione, con votazione palese, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di Statuto proposto all'Assemblea dal Presidente;

- di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della predetta delibera, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche che venissero richieste dalle competenti Autorità pubbliche in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- di delegare al Consiglio Direttivo l'iniziativa volta all'ottenimento della personalità giuridica.

Su richiesta del Presidente, quindi, allego al presente atto, sotto la lettera "B", copia dello Statuto come sopra approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea infine dà mandato al Presidente di assolvere in uno a me Notaio le incombenze di legge in ordine alla presente deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e quindici minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto e personalmente l'ho letto al comparente, il quale dichiara di approvarlo e

per conferma con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile a norma di legge e regolamento e da me Notaio completati a mano per quattro pagine e parte di questa.

F.to GIAMMARIA MONTICELLI

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)

**RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 117/2017
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31/10/2025**

IL Sottoscritto Stefano Fornoni nato a Bollate (MI) in data 23/12/1966 e residente a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via Venezia n° 13 codice fiscale FRNSFN66T23A940I, dottore Commercialista e Revisore legale iscritto al n° 66342 con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia pubblicato sulla G.U. n° 59 bis del 01/08/1995;

premesse

che l'Associazione IL VILLAGGIO DELLA GIOIA ONLUS con sede legale nel comune di 24048 Castel Rozzone (BG) in via Don Gnocchi n° 5 Codice Fiscale 93027230163; intende iscriversi al RUNTS Registro Unico Enti Terzo settore sezione ETS ed acquisire la personalità giuridica;

Che l'art. 22 del D. LGS. 117/2017 detta le regole per l'ottenimento della personalità giuridica;

ciò premesso

l'Associazione IL VILLAGGIO DELLA GIOIA ONLUS ha predisposto la Situazione Patrimoniale alla data del 31 ottobre 2025 redatta con i medesimi criteri del bilancio d'esercizio;

il Revisore Legale ha proceduto all'esame della Situazione Patrimoniale alla data del 31 ottobre 2025 messa a disposizione del Consiglio Direttivo;

dai controlli eseguiti si dà atto:

- Che la stessa corrisponde alle scritture contabili dell'Ente ed è stata redatta osservando i principi generali ed i criteri di valutazione definiti dagli articoli 2423-2423-bis e 2426 del Codice Civile.
- Che il valore del patrimonio, espresso alla data del 31 ottobre 2025, della Associazione IL VILLAGGIO DELLA GIOIA ONLUS con sede legale nel comune di 24048 Castel Rozzone (BG) in via Don Gnocchi n° 5, è pari ad € 85.058,09.= (ottantacinquemila cinquantotto/09 Euro), come risulta dalla citata Situazione Patrimoniale al 31 ottobre 2025 allegata, ed

Attesta

- Che il valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D. Lgs. N° 117/2017 di Euro 15.000,00.=

Bergamo, 15/11/2025

Il Revisore Legale
Stefano Fornoni



Dott. GIUSEPPE MANGILI
NOTAIO
24036 PONTE SAN PIETRO - Via San Giovanni Bosco, 68
Tel. 035-41.56.649 / Fax 035-41.56.033
Recapito:
24034 CISANO BERGAMASCO - Via Mazzini, 22
Tel. 035-43.81.202 Fax 035-78.71.66

N. 108.741 Rep.

VERBALE DI ASSEVERAMENTO

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 4 quattro febbraio.

In Ponte San Pietro, nel mio studio posto in via San Giovanni Bosco, 68.

Avanti al sottoscritto dott. Giuseppe Mangili, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, con residenza in Ponte San Pietro, si è presentato il Dott. **FORNONI STEFANO**, nato a Bollate il giorno 23 dicembre 1966, residente a Garbagnate Milanese in via Venezia, 13, C.F. FRN SFN 66T23 A940I, il quale, previa seria ammonizione sull'importanza morale dell'atto, assevera con giuramento l'avanti stesa relazione da lui sottoscritta, pronunciando la formula: "Giuro di avere bene proceduto nelle operazioni commessemi, nel solo scopo di far conoscere la verità".

Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente



Il Notaio



IL VILLAGGIO DELLA GIOIA ONLUS				
sede Castel Rozzone (BG) via Don Gnocchi 5				
codice fiscale 93027230163				
SITUAZIONE AL 31/10/2025				
ATTIVO		PASSIVO		
banca c/c	€ 192.417,64	fondo dotazione	€ 20.350,00	
posta c/c	€ 28.417,55	fondo sociale	€ 340,00	
partecipazioni	€ 596,40	fondo Dote	€ 109.423,25	
depositi cauzionali	€ 1.217,65	fornitori/dd	€ 7.492,34	
cassa	€ 14,44			
crediti diversi	€ -			
totale attivo	€ 222.663,68	totale passivo	€ 137.605,59	
		saldo patrim prec	€ 171.885,68	
disavanzo esercizio	€ -	avanzo d'esercizio	-€ 86.827,59	
		patrimonio	€ 85.058,09	
totale	€ 222.663,68	totale	€ 222.663,68	

Roberto Monti



STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione riconosciuta denominata **"Il Villaggio Della Gioia"** con sede nel Comune di **Castel Rozzone** in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è dotata di personalità giuridica, è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e assumerà l'acronimo E.T.S. e la denominazione "Il Villaggio Della Gioia ETS" con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata e il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'associazione può istituire sedi secondarie.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 comma 1 del Decreto Legge 117 del 2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, il tutto nel perseguimento degli scopi di cui meglio infra.

In particolare, l'Associazione nasce da un forte senso di solidarietà internazionale ispirato da Padre Fulgenzio Cortesi Bernardo, suo socio fondatore, per la tutela, la cura e l'aiuto allo sviluppo sociale, fisico e culturale, dei bambini orfani e di strada della città di Dar Es Salaam in Tanzania (Africa) nella diocesi retta da sua Eminenza Card. Pengo, suoi successori e del mondo intero dove ci sono analoghe situazioni di necessità e nel perseguimento delle proprie finalità mira ad approfondire vita ed opere dello stesso Padre Fulgenzio Cortesi Bernardo.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2. L'associazione ha per scopo ed oggetto la realizzazione in maniera diretta o tramite la Diocesi di Dar Es Salaam, rappresentata, pro-tempore, dal Cardinale Pengo, di un complesso organizzato al fine di fornire ospitalità, cura, educazione, istruzione e il mantenimento di circa 1.200 bambini orfani e di strada e comunque abbandonati e privi di assistenza morale e materiale.

Iniziative analoghe potranno essere realizzate in qualsiasi parte del mondo.

3. Per il raggiungimento dello scopo suddetto l'Associazione provvederà ad impiegare i fondi che saranno alla stessa devoluti a mezzo di donazioni, liberalità, contributi, partecipazioni, lavoro volontario; prestazioni che saranno effettuate a seguito di sensibilizzazione della popolazione nazionale ed internazionale.

La promozione dell'iniziativa potrà realizzarsi anche tramite l'allestimento di mostre, l'organizzazione di viaggi informativi, di sottoscrizioni pubbliche e la redazione di bollettini informativi, nonché qualsiasi attività pubblica e privata tesa a far conoscere il valore umano, sociale e spirituale dell'iniziativa, con l'intento comunque di raccogliere fondi sia per la costruzione del complesso che sarà denominato "Il Villaggio della Gioia", sia per la sua

gestione ed il suo sviluppo.

4. L'Associazione potrà svolgere esclusivamente le predette finalità di solidarietà sociale e non può, in alcun caso, svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione non potrà, in alcun caso, distribuire direttamente od indirettamente utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. E' fatto all'Associazione obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti della gestione economica propria.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci fondatori;
- versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiranno o sosterranno l'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali e connesse.

Il consiglio direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da parte di chi intende aderire all'Associazione e pure, qualora lo ritenga opportuno, una quota di partecipazione annua da corrispondersi da parte degli associati.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono tutti comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di estinzione, di recesso volontario o di esclusione dall'Associazione per espulsione da parte del consiglio direttivo, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo.

Il semplice atto di versamento di contributi, di qualsiasi importo, non crea alcun diritto a quote di partecipazione all'Associazione nè a titolo personale, nè trasmissibili a terzi per successioni di nessun genere.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

1. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Titolo II - fondatori, soci, sostenitori, benemeriti e beneficiari dell'associazione "Il Villaggio della Gioia"

Art. 6 - Requisiti

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. Fanno parte dell'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari;
- i sostenitori benemeriti;
- i sostenitori dell'associazione.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione dei bilanci e per il compimento di tutta l'attività di competenza della stessa assemblea.

Sono associati dell'associazione coloro che chiedono di aderire all'associazione nel corso della sua esistenza e sono accettati dal Consiglio Direttivo secondo le regole da esso precedentemente stabilite ed ispirate a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Sono sostenitori dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o che in altro modo aderiscono con significativo impegno personale alle iniziative dell'associazione stessa.

Sono sostenitori benemeriti coloro che effettuano versamenti al Fondo di Dotazione con le modalità stabilite dal

Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto, regolamenti e i relativi versamenti economici.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa si intende accolta. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di dimettersi da associato dell'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento del ricevimento della notifica al consiglio direttivo.

In presenza di gravi motivi e a giudizio insindacabile del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati, qualunque iscritto all'associazione può essere escluso con deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati. L'esclusione ha effetto dal momento del ricevimento della notifica di espulsione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire l'arbitro di cui al presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

5. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso

o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro la data prevista per la convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata all'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e/o l'immagine dell'associazione;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione, morosità.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente

dell'associazione.

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

7. Perde la qualità di associato per morosità l'associato che entro il termine fissato non ha rinnovato la sottoscrizione delle quote associative o non l'ha versata.

Titolo III - Organi associativi

Art. 9 - Organi

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiamo rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

4. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un competente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio

direttivo.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quanto previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione e l'eventuale bilancio sociale;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei comportamenti del consiglio direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data

dell'adunanza.

4. L'assemblea può riunirsi anche nel resto del Mondo dove ci sono o vengono programmati interventi.

5. E' regolarmente costituita l'Assemblea con l'intervento di tutti gli associati e di tutti i membri del consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purchè vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

5. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 14 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente ed è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili

ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.

4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o di incarichi speciali.

Art. 15 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o statuto riservano all'Assemblea;

b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

e) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

f) gestire la contabilità e redigere la bozza di bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

- i) deliberare in merito all'esclusione di associati;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- k) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- l) nominare il Segretario o il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure tra i non associati;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto e dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo nel corso del triennio, devono essere effettuate, attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio non procederà a nessuna cooptazione ma potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza nuove elezioni.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto)

giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purchè supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

8. Il consiglio direttivo può riunirsi anche nel resto del Mondo dove ci sono o vengono programmati interventi.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti

di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno il diritto esaminare i libri sociali.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari sono assicurati per infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 27 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione, interpretazione, del presente statuto e che possa formare oggetto di contrasto, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo provvederà alla nomina dello stesso il Presidente del Tribunale di Bergamo.

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli Organi dell'associazione, tra gli Organi dell'associazione, tra i membri degli Organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitro rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to GIAMMARIA MONTICELLI

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)

[illegible]